

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  
ALLE PROVE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI  
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O  
ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE**

Visto il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 105, comma 3, lett. c);

Visto l'art. 123 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 34 del 1 febbraio 2024, entrato in vigore il 6 aprile 2024;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 801 del 14/05/2024 di approvazione “Nuove disposizioni attuative per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”;

Visto il Regolamento della Città metropolitana di Bologna per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, approvato con delibera consiliare n. 52 del 23 novembre 2022;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e s.m.i.;

## **ART. 1 – OGGETTO**

In esecuzione delle norme sopra richiamate e della determinazione dirigenziale di indizione della procedura d’esame n. 294, P.G. n. 11393 del 20/02/2025, è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso le autoscuole.

## **ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida coloro che risultino in possesso dei requisiti e dei titoli di seguito riportati:

**Per i candidati all'esame di abilitazione ad insegnante di teoria:**

**a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:**

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria<sup>1</sup>;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità.

**b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:**

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria<sup>2</sup>;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità.

**Per i candidati all'esame di abilitazione ad istruttore di guida:**

**a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:**

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida<sup>3</sup>;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, in corso di validità, comprendente alternativamente:
  - 1) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
  - 2) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
  - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo le modalità precedenti (corso di 145 ore).

<sup>2</sup> A decorrere dal 6 aprile 2024, il corso di formazione iniziale deve essere svolto integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 123 co. 10-bis del C.d.S., e deve essere articolato in una parte teorica di 160 ore sugli argomenti di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

<sup>3</sup> Conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo le modalità precedenti (corso teorico di 80 ore e pratico di 40 o 32 ore).

<sup>4</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 2, e dell'art. 6, co. 1, lett. d), n. 5), del D.M. n. 17/2011.

**b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:**

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida<sup>5</sup>;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, comprendente alternativamente:
  - 1) almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - 2) almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - 3) almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
  - 4) almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
  - 5) almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore<sup>6</sup>.

Si precisa che per “**diploma di scuola secondaria di secondo grado**” si intende esclusivamente l'attestato di diploma conseguito a seguito di esame di maturità, come precisato dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Civile n. 14554 del 21/05/2024<sup>7</sup>.

In entrambi i casi, **il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.**

È inoltre richiesto il possesso della **residenza anagrafica nel territorio della Città metropolitana di Bologna**, o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero<sup>8</sup> ovvero residenza normale<sup>9</sup>. Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Città metropolitana di Bologna il solo domicilio.

<sup>5</sup> A decorrere dal 6 aprile 2024, il corso di formazione iniziale deve essere svolto integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 123 co. 10-bis del C.d.S., e deve essere articolato sulla base del programma di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 ossia in una parte teorica di 90 ore per tutte le tipologie di abilitazione ed in una parte pratica da 26, 32 o 38 ore a seconda delle categorie di patenti per le quali si chiede l'abilitazione all'istruzione alla guida. I candidati istruttori di cui all'art. 5 co. 2 del D.M. 17/2011 sono esonerati dalla parte pratica del corso.

<sup>6</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 2, e dell'art. 6, co. 1, lett. d), n. 5), del D.M. n. 17/2011.

<sup>7</sup> A diritto vigente, le scuole secondarie di secondo grado rappresentano il secondo ciclo dell'istruzione di cui fanno parte: i licei (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane); gli istituti tecnici (settore economico e settore tecnologico); gli istituti professionali (settore servizi e settore industria e artigianato). Tutti hanno durata quinquennale.

<sup>8</sup> Fatta salva l'applicazione del D.lgs. n. 30/2007 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", nonché relative circolari esplicative.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 118 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada: "Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale".

In caso di **residenza normale**, il candidato dovrà puntualmente dichiarare gli interessi personali e professionali che rivelino il legame con il territorio metropolitano di Bologna (ad esempio, in caso di rapporto di lavoro con un'impresa del territorio occorrerà comunicare gli estremi del contratto).

Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida è richiesto il **possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno**, ai sensi della legislazione vigente in materia.

**Il titolo di studio conseguito all'estero** deve essere prodotto dall'interessato unitamente alla documentazione relativa al suo riconoscimento, rilasciata dall'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica nel paese di conseguimento dello stesso<sup>10</sup>.

**I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.**

### ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, intendano sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso le autoscuole**, devono indirizzare apposita domanda alla Città metropolitana di Bologna – Servizio amministrativo Trasporti – compilando il modulo di domanda accessibile tramite il link: [https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=MOD\\_TRAS P\\_043](https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_TRAS P_043)

La domanda deve essere presentata unicamente on-line, a pena di esclusione, tramite la piattaforma informatica appositamente dedicata, ed **entro le ore 13.00 del 10 aprile 2025**.

**Verranno prese in considerazione unicamente le domande correttamente inoltrate.** In caso di inoltro di più domande, verrà presa in considerazione unicamente l'ultima domanda inoltrata in ordine cronologico.

Le domande trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi da quelli indicati saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura d'esame.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio amministrativo Trasporti – tel. 051/659 8390 – 051/659 8139, email: [ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it)

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scansione di un documento di identità in corso di validità ai fini del riconoscimento in sede di esame;
- ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo alle spese istruttorie pari ad Euro 60,00 in nessun caso rimborsabile a favore della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni n. 13 Bologna. **Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale PagoPA alla pagina web “Pagamenti online della Città metropolitana” e selezionando la voce “Diritti di segreteria esami abilitativi - Trasporto Privato”, accessibile direttamente tramite il link: <https://portal.cittametropolitana.bo.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/7>**

<sup>10</sup> In particolare: per i titoli conseguiti in un Paese extra UE occorre presentare la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo; per i titoli conseguiti in Paesi membri dell'UE, nello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, occorre presentare la traduzione asseverata del titolo conseguito.

Occorrerà selezionare dal menu a tendina “Tipo soggetto” l’opzione “Persona Fisica” e successivamente inserire tutti i dati identificativi del candidato specificando come causale versamento: “COGNOME E NOME - ESAME INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA”. Si precisa che, qualora il candidato intenda presentare domanda per entrambe le abilitazioni, sarà sufficiente un unico versamento pari ad Euro 60,00 ed un’unica marca da bollo pari ad Euro 16,00;

- scansione del modulo marca da bollo (una marca pari a Euro 16,00) con annullamento della stessa e dichiarazione di utilizzo ai soli fini dell'esame per il quale si intenda partecipare (Allegato “marca da bollo”);
- per il cittadino comunitario ed extra-comunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno<sup>11</sup>;
- copia del titolo di studio;
- per il titolo di studio conseguito all'estero, copia del titolo di studio richiesto e documentazione rilasciata per il riconoscimento dello stesso<sup>12</sup>;
- copia della patente di guida in corso di validità;
- copia dell’attestato di formazione iniziale da insegnante di teoria e/o istruttore di guida, oppure eventuale copia dell’attestato di frequenza del corso integrativo pratico ai fini dell’estensione dell’abilitazione da istruttore, conseguito a seguito di un corso di formazione autorizzato secondo le modalità previste dal D.M. 17/2011<sup>13</sup>;
- per i candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l’accertamento della condizione di disabilità o DSA, nonché indicazione della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla commissione di esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal D.M. 9 novembre 2021 del Ministero per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

Si precisa che coloro che abbiano già svolto l’esame secondo le nuove procedure del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 34/2024 e superato una o più prove d’esame previste per l’abilitazione richiesta, ne conservano la validità per due anni dal superamento della prova quiz, e dovranno indicarne i riferimenti nella domanda di partecipazione.

La Città metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e delle comunicazioni o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente il Servizio amministrativo Trasporti di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

---

<sup>11</sup> Al cittadino comunitario è richiesto di dichiarare di essere in possesso di regolare attestazione d’iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea rilasciata dal Comune in cui risiede ai sensi del D. Lgs N. 30 del 06/02/2007. Al cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è richiesta la dichiarazione di essere regolarmente stabilito in Italia con relativo titolo di soggiorno rilasciato ai sensi del D. Lgs n. 286/1998 e s.m.i.

<sup>12</sup> Si veda nota 10.

<sup>13</sup> Si precisa che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 34/2024 le nuove disposizioni sui corsi di formazione e sugli esami abilitativi da insegnante e istruttore si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (ossia dal 6 aprile 2024), e si applicano “ai corsi di formazione autorizzati o avviati” da tale data; “ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell’avvio o autorizzazione dei corsi stessi”, fatta salva l’obbligatorietà di svolgere gli esami esclusivamente secondo le nuove procedure a decorrere dal 6 aprile 2025 e “ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell’abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore”. L’articolo precisa inoltre che è consentita la compartecipazione ai corsi erogati secondo le nuove procedure anche a coloro che “intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina”.

## ART. 4 – ESAME PER L'ABILITAZIONE DA INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e si articola come segue:

- 1) **una prima prova scritta**, di seguito “**prova quiz**”, della durata di 40 minuti e consistente nella compilazione corretta di due schede quiz di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”, in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande;
- 2) **una seconda prova scritta** in cui il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- 3) **una simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- 4) **una prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, **comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.**

**L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da insegnante di teoria**, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da insegnante di teoria come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prova quiz.

## ART. 5 – ESAME PER L'ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e si articola come segue:

- 1) **una prima prova scritta**, di seguito “**prova quiz**”, della durata di 40 minuti e consistente nella compilazione corretta di due schede quiz di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”, in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di sessanta domande;
- 2) **una prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- 3) **le seguenti prove pratiche** per dimostrare la propria capacità di istruzione:
  - a) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - b) capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento

- delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- c) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- d) capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste per i veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Per lo svolgimento delle prove pratiche tutti i veicoli sono condotti da un componente della Commissione, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto, che funge da allievo. Lo svolgimento di tale prova può essere assicurato anche attraverso l'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, CE, D.

Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci ed un punteggio complessivo, sulle due o tre prove, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, **comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.**

I candidati all'abilitazione ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola in possesso delle **categorie di patenti BE e CE speciali** sostengono la prova quiz e la prova orale.

**L'insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da istruttore di guida**, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

**L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti**, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, frequenta un corso integrativo di formazione pratica<sup>14</sup> e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità di cui al presente articolo. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

<sup>14</sup> In particolare, per coloro che hanno frequentato il corso di formazione iniziale da istruttore di guida avviato prima del 6 aprile 2024, il corso integrativo solo pratico consta di 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo; per coloro che hanno frequentato il corso di formazione iniziale da istruttore di guida avviato dopo il 6 aprile 2024, il corso integrativo solo pratico consta di 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A e/o 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus a seconda della tipologia di abilitazione richiesta.

## ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE DI GUIDA

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e possono essere messi a disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione automobilistica o da una impresa di noleggio. Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso o di soggetto terzo che ne ha autorizzato l'uso attraverso apposita dichiarazione di consenso.

I veicoli utilizzati devono essere forniti a cura e spese del candidato interessato e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame, a tutela della Commissione e del membro della stessa, conducente dei veicoli durante le prove. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra, da inoltrare al Servizio amministrativo Trasporti entro le ore 13.00 del giorno precedente allo svolgimento delle prove pratiche, compilando l'apposito modulo di consenso all'uso (Allegato “modulo di consenso all'uso”).

**Il mancato rispetto di quanto sopra elencato in merito alla disponibilità dei veicoli, nonché la mancata copertura assicurativa dei veicoli utilizzati in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla guida, comporterà l'esclusione dalle prove medesime e dall'intera procedura d'esame.**

I veicoli utilizzati durante le prove d'esame devono avere le seguenti caratteristiche tecniche<sup>15</sup>:

- il mezzo di categoria A deve essere un motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg (tolleranza accettata: meno 5 kg), con potenza nominale di almeno 50 kW. Se il motociclo è a combustione interna, la cilindrata del motore deve essere almeno di 600 cm<sup>3</sup>; se è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo deve essere di almeno 0,25 kW/kg;
- il mezzo di categoria B deve essere un veicolo a quattro ruote, munito di doppi comandi, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- il mezzo di categoria C deve essere un veicolo munito di doppi comandi, avente massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri, e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento CEE n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice. Il veicolo deve essere presentato all'esame con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva;
- il mezzo di categoria CE deve essere un veicolo munito di doppi comandi, autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 metri e la larghezza pari o superiore a 2,40 metri. I veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento CEE n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice. Il veicolo deve essere presentato all'esame con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva;
- il mezzo di categoria D deve essere un veicolo munito di doppi comandi, di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri, e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento CEE n. 3821/85.

<sup>15</sup> Come previste dall'allegato II, lettera B, al D. Lgs. 59/2011.

## ART. 7 - SEDE E CALENDARIO ESAMI

Ad esito dell'istruttoria delle domande di partecipazione ricevute, la Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Sociale provvederà ad **ammettere con riserva**<sup>16</sup> tutti i candidati che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti.

Tutti i candidati ammessi saranno convocati, di norma con almeno 20 giorni di preavviso dalla data della prima prova, **tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del calendario delle prove:** [https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Trasporto\\_Privato\\_autorizzazioni\\_scia\\_abilitazioni\\_e\\_controllo/Esami\\_e\\_titoli\\_abilitativi/Bandi\\_e\\_modulistica](https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Trasporto_Privato_autorizzazioni_scia_abilitazioni_e_controllo/Esami_e_titoli_abilitativi/Bandi_e_modulistica)

Si precisa che nelle suddette comunicazioni i candidati saranno identificati esclusivamente con il numero di protocollazione, attribuito a seguito di ricezione della domanda di ammissione di cui all'art. 3 del presente bando.

La mancata partecipazione alle prove d'esame, ovvero la presentazione in ritardo rispetto all'ora di convocazione, comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

## ART. 8 – ESITI DELL'ESAME

Al termine di tutte le prove d'esame, la Commissione forma l'elenco dei candidati risultati idonei affinché si proceda al rilascio degli attestati abilitativi. L'esito degli esami e l'elenco dei candidati idonei e non idonei vengono pubblicati all'Albo Pretorio Telematico e sul sito web della Città metropolitana di Bologna per giorni 15 (quindici).

Per la consegna degli attestati abilitativi conseguiti, l'ufficio di segreteria provvederà ad informare i candidati idonei tramite i recapiti telefonici e/o e-mail indicati nelle domande di partecipazione. Al momento del ritiro dell'attestato, che dovrà essere effettuato presso la sede della Città metropolitana di Bologna di Via Benedetto XIV n. 3 nella data e orario concordato, ciascun abilitato dovrà presentare una marca da bollo di Euro 16,00 (sedici,00) che verrà apposta sull'attestato rilasciato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

## ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Bologna e nella pagina tematica del Servizio amministrativo Trasporti ([www.cittametropolitana.bo.it/trasporti](http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti)), saranno pubblicate la sede e la data delle prove, l'elenco degli ammessi, l'elenco degli idonei e quello dei non idonei.

Si comunica che per eventuali richieste di accesso agli atti occorre fare riferimento al seguente link: [https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Documenti/Diritto\\_di\\_accesso](https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Documenti/Diritto_di_accesso).

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Città metropolitana di Bologna effettuerà controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame e del rilascio dell'attestato abilitativo.

---

<sup>16</sup> L'ufficio di segreteria si riserva di effettuare controlli più approfonditi sulle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione al fine di verificarne la veridicità anche attraverso il confronto con le altre amministrazioni competenti.

**Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.**

**Si evidenzia inoltre che l'accertata carenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'esame ovvero la revoca della patente<sup>17</sup> comportano la decadenza dal titolo conseguito a seguito dell'esame.**

**Si rileva infine che in caso di revoca dell'abilitazione per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, l'interessato potrà conseguire una nuova abilitazione trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione<sup>18</sup>.**

## **ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Giovanna Trombetti, Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Sociale. Il procedimento amministrativo decorrerà a far data dalla scadenza del presente Bando ed il termine è previsto entro 150 giorni.

## **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, adottato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 75/2019, si informa che i dati personali, anche sensibili, forniti dai candidati e/o comunque acquisiti dall'amministrazione procedente, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di cui sopra e a cura di persone previamente autorizzate al trattamento e preposte al procedimento selettivo.

Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Bologna nella persona del Sindaco metropolitano, con sede in Via Zamboni 13, Bologna.

Il soggetto attuatore delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, è la Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Sociale, Dott.ssa Giovanna Trombetti, con sede presso gli uffici di Via Benedetto XIV n. 3 a Bologna, nominata con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 25773 del 29/04/2022.

Il Responsabile della protezione dei dati, designato in attuazione degli artt. 37 ss. Del Regolamento Europeo 679/2016, è Lepida S.c.p.A. che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti:  
Lepida S.c.p.A.: C.F./P.IVA: 02770891204 - Indirizzo: Via della Liberazione n. 15 CAP 40128 Bologna, Italia; email: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli utenti, sempre nel perseguimento degli scopi istituzionali della Città metropolitana di Bologna così come previsti dalla Legge. I dati forniti verranno trattati per finalità selettive per il conseguimento dell'idoneità professionale oggetto del presente bando e saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, cartacei e telematici per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso a

<sup>17</sup> Ai sensi del D.M. n. 17/2011, art 1, comma 1bis.

<sup>18</sup> Ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, art. 123, comma 9bis.

soggetti non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Adempite tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.

Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità alla partecipazione del candidato al procedimento. Il candidato inoltrando la propria domanda di partecipazione alla procedura selettiva dichiara altresì di essere a conoscenza delle modalità e finalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate e definite con Atto del Sindaco metropolitano nr. 75/2019 del 30/04/2019.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli artt. 15 ss. del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna, Area Sviluppo Economico e Sociale, Servizio amministrativo Trasporti, via Benedetto XIV, n. 3 CAP 40126 Bologna, e-mail: [ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it), presentando apposita istanza utilizzando il modello disponibile alla pagina dedicata alla Privacy del sito istituzionale.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

La Dirigente Area Sviluppo Economico e Sociale  
Dott.ssa Giovanna Trombetti<sup>19</sup>  
*firmato digitalmente*<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Visto il D. Lgs. 267/2000 e l'art. 39 dello Statuto Metropolitano di Bologna, si richiamano i contenuti dell'atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 40716 del 30/06/2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali.

<sup>20</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.